



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CARLO E NELLO ROSSELLI"**

Sez. associate di Aprilia: I.T.C.G. Rosselli, I.P.I.A. Mattei
Via Carroceto, snc – LTIS004008 APRILIA (LT) – DISTRETTO SCOLASTICO N. 44
Codice fiscale 80007670591 - Tel. 06/92063631 – Fax 06/92063632
Email: ltis004008@istruzione.it – Pec: ltis004008@pec.istruzione.it

Prot. n. 2249/c22/b09
Circolare n. 232

Aprilia, 05.03.2015

Al personale docente

Sede

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2014/15

La circolare ministeriale n. 5 del 26 febbraio, avente per oggetto “Formazione delle commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’a.s. 2014/15” informa che **dal 04/03/2015 e fino alle ore 14:00 del giorno 20/03/2015** sono aperte le funzioni per l’inserimento delle domande di partecipazione agli Esami di Stato in qualità di Presidente o di Commissario esterno.

Le domande dovranno essere presentate sul modello ES-1 **esclusivamente attraverso la funzione “Istanze on-line”**.

Si rammenta che la presentazione delle domande rientra negli obblighi di servizio.

Si allega stralcio della circolare dove è indicato il personale che ha l’obbligo di presentare la scheda (modello ES-1) e chi ha facoltà.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Viviana BOMBONATI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Le domande di partecipazione presentate dagli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato tramite il Modello ES-1 devono essere trasmesse **esclusivamente on line** in ambiente POLIS.

Una apposita istanza on line sarà disponibile per gli aspiranti alla nomina della Provincia Autonoma di Trento.

La trasmissione dei modelli ES-1, attraverso l'istanza POLIS, dovrà avvenire, per tutti, come riportato nell'allegato 5 alla presente circolare, entro le ore 14,00 del giorno **20 marzo 2015**.

Solo il personale della scuola della regione Valle d'Aosta, della provincia di Bolzano e delle scuole slovene delle province di Gorizia e Trieste **dovrà trasmettere tale modello in modalità cartacea**.

Si raccomanda un'attenta lettura delle istruzioni, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze, all'indicazione, nei casi previsti, del codice della materia, nonché all'indicazione dell'elenco completo delle sedi di servizio dell'anno scolastico in corso e degli ultimi 2 anni, anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l'insorgere di situazioni di contenzioso.

Le istituzioni scolastiche e gli uffici scolastici regionali, ognuno per le istanze di propria competenza, dovranno provvedere alla verifica amministrativa dei modelli trasmessi e procedere alla loro convalida, come precisato in dettaglio nell'allegato 12 alla presente circolare.

I dirigenti scolastici vorranno, per parte loro, disporre un attento controllo dei modelli stessi prima dell'invio agli uffici scolastici regionali.

Dell'espletamento dell'attività di controllo farà fede la convalida della domanda registrata sul sistema informativo da parte di detti responsabili.

Si precisa che **le procedure automatiche del Sistema Informativo tratteranno**, per la nomina delle commissioni d'esame, **esclusivamente le domande controllate e convalidate**.

Si richiama l'attenzione sulla **personale responsabilità** di coloro che dovessero rendere **indicazioni non rispondenti al vero** o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni. Si sottolinea **la responsabilità degli uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla esattezza e veridicità dei dati** indicati dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale in quiescenza (ove ritenute necessarie, gli uffici scolastici periferici e i dirigenti scolastici richiederanno agli interessati le relative rettifiche e/o integrazioni).

Si precisa, comunque, che eventuali esposti in materia, indirizzati agli uffici scolastici regionali, dovranno essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi interessati.

MODELLO ES-2



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Scheda di partecipazione del personale universitario od appartenente alle istituzioni A.F.A.M.

Il modello ES-2 (allegato 4 alla presente circolare) contiene i dati relativi alla scheda di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato in qualità di presidenti da parte del personale universitario o appartenente alle istituzioni A.F.A.M.

Le schede (modello ES-2) compilate dal personale interessato alla nomina a presidente, una volta completate, devono essere consegnate **in formato cartaceo** ai Rettori o ai Direttori delle **istituzioni A.F.A.M. entro il 25 marzo 2015**.

Le stesse devono pervenire agli uffici scolastici regionali entro il termine tassativo del **27 marzo 2015**.

Resta inteso che non dovranno compilare le schede i professori ed i ricercatori universitari, i direttori e i docenti delle istituzioni A.F.A.M. destinatari di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno in corso o in quello precedente.

Le istruzioni sulle modalità di compilazione sono riportate in allegato al modello stesso, reperibile unitamente alla presente circolare nel sito Web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, www.istruzione.it

Si raccomanda, prima della compilazione, una attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze.

I Rettori delle Università e i Direttori delle istituzioni A.F.A.M. avranno cura di apporre, su ciascun modulo compilato dagli aspiranti alla nomina nelle commissioni di esame, il proprio visto a convalida della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e accertabili d'ufficio, nonché di far apporre il codice identificativo relativo all'Università, Politecnico o Istituto di appartenenza (come da allegati 8 e 9 alla presente circolare). Nell'apposito spazio predisposto sui moduli potranno, inoltre, essere formulate osservazioni circa motivi di inopportunità della nomina.

I Rettori delle Università e i Direttori delle istituzioni A.F.A.M. valuteranno, con attento e prudente apprezzamento, l'opportunità di trasmettere le domande di coloro che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina.

Si affida alla cortese collaborazione del **Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore**, al quale la presente circolare è indirizzata per conoscenza, l'adozione di **iniziative** ritenute idonee a facilitarne la **diffusione tra i docenti universitari, i direttori e i docenti delle istituzioni AFAM**.

2.a.a. Personale che ha l'obbligo di presentare la scheda (Modello ES-1)

Sono obbligati alla presentazione della scheda:

- i **dirigenti scolastici in servizio** preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai Convitti nazionali e agli Educandati Femminili;
- i **docenti** – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in presenza di cui all'art. 5 della legge 3 maggio 1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali:

- che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi di studio;
- che insegnano materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
- che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico;
- che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
- i **docenti** – ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado:
 - che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi di studio;
 - che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli;
- i **docenti**, se non designati commissari interni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con **almeno dieci anni di ruolo in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado** oppure **provvisi di laurea almeno quadriennale e specialistica**.

I codici delle classi di concorso (Tabelle A, C, D di cui al D.M. 39/1998) sono allegati alla presente circolare (allegato 11).

I **docenti** con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione alla commissione d'esame in qualità di presidenti e/o commissario esterno e possono essere designati commissari interni.

I **docenti** di sostegno possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare domanda per la nomina a presidente e commissario esterno (vedi punto 1.e. lettera a) criteri generali).

I **docenti** che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale hanno la facoltà e non l'obbligo di partecipare all'esame quali presidenti, commissari interni o esterni.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.

2.a.b. Personale che ha facoltà di presentare la scheda (Modello ES-1 oppure Modello ES-2)

a) Hanno facoltà di presentare la scheda come presidenti:



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- i **dirigenti scolastici** in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- i **professori universitari** di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
- i **ricercatori universitari** confermati;
- i **direttori** delle istituzioni **A.F.A.M.**;
- i **docenti** di ruolo delle istituzioni **A.F.A.M.**;
- i **docenti** in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata;
- i **dirigenti e i docenti** di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso) secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera f) della legge n. 425/1997;
- i **docenti di sostegno** che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007. Non possono presentare domanda di partecipazione alle commissioni in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico candidati con disabilità che vanno ad esame di Stato, dovendo i docenti medesimi prestare assistenza durante gli esami (cfr. art.6, comma 1 DPR 23 luglio 1998,n.323);
- i **dirigenti scolastici** e i **docenti** in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni;
- i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso) (cfr. DM n.6 del 17 gennaio 2007, articolo 5, comma 1, lettera i).

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di presidente dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

b) Hanno la **facoltà** di presentare la scheda come **commissari esterni**:

- i **docenti** di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;
- i **docenti** di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 2007. Non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato per commissario esterno, come già precisato per nomina a presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico alunni con disabilità, che vanno ad esame di Stato, dovendo i medesimi docenti prestare assistenza durante l'esame (cfr. art.6, comma 1, DPR 23-7-1998,n.323);



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- i **docenti** in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni;
- i **docenti**, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 posseduta (cfr. DM n.6 del 17 gennaio 2007, articolo 6, comma 1, lettera d);
- i **docenti** di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, utilizzati per l'intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento ("assimilati" allo posizione giuridica "H" di cui all'allegato 6 alla presente circolare);
- i **docenti** che, negli ultimi tre anni incluso l'anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Il personale **a) e b)** di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina; il personale medesimo può presentare la scheda secondo il modello ES-1 all'ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.

2.b. Criteri di priorità nelle nomine

2.b.a. Presidenti

Nomine dei dirigenti scolastici

Si premette che le sedi richieste possono essere i **distretti scolastici** (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio, come precisato al paragrafo 2.d) e i **comuni della provincia di servizio o di residenza**, purché compresa nella regione di servizio, e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza.

Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

Le nomine relative ai dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e ai dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili sono disposte considerando **prioritariamente e unicamente** le **preferenze** espresse dagli aspiranti (posizione giuridica A, di cui all' allegato 6 alla presente circolare) relativamente al comune ed alla provincia di servizio e/o di residenza, dando priorità a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1).



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

In subordine, si procede alla **nomina d'ufficio** dei dirigenti scolastici (posizione giuridica A) di cui sopra nell'ambito del comune, e, poi, della provincia. L'assegnazione d'ufficio viene effettuata tenendo conto dell'eventuale opzione di gradimento tra comune di servizio e di residenza.

In assenza dell'opzione si procede a partire dal **comune di servizio**.

Nomine delle altre categorie di personale

Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale dei dirigenti scolastici appartenenti alla posizione giuridica A di cui all'allegato 6 della presente circolare, sono disposte le nomine **sulla base delle preferenze** espresse in ambito comunale e provinciale dalle **altre categorie di personale**, nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1 o modello ES-2). Anche in questo caso è data, comunque, priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o residenza.

A seguire, si procede alla **nomina d'ufficio**, nell'ambito del comune ed eventualmente della provincia, degli altri aspiranti (ad esclusione di quelli con la posizione giuridica A in quanto già trattati). L'assegnazione d'ufficio è effettuata considerando l'eventuale opzione di gradimento tra il comune di servizio e quello di residenza, per una eventuale nomina d'ufficio.

In assenza dell'opzione si procede a partire dal **comune di servizio**.

Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione, sia per i dirigenti scolastici che per i docenti, è quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni della provincia.

Nomine residuali in ambito regionale di tutte le categorie

Esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile – in base alle disposizioni sopraindicate – nominare i presidenti di tutte le commissioni di esame, al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato - tenuto conto della Nota n. 676 del 4-3-2014 - **solo per le province con non più di cinque distretti**, si procede nel pubblico interesse, alla nomina d'ufficio delle commissioni **nello stesso ambito distrettuale di servizio**, in deroga alle preclusioni dell'ambito distrettuale. Si opera comunque nel rispetto di tutte le altre preclusioni di cui all'art. 13 del DM n.6 del 17 gennaio 2007 di seguito specificate:

- divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di servizio, comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
- divieto di nomina sulla stessa scuola di insegnamento e nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso;
- divieto di nomina nelle scuole ove si sia svolto per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o commissario esterno.